

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5641 del 23/11/2020
Oggetto	Rinnovo di concessione di occupazione di area demaniale ad uso sfalcio argini e coltivazioni agricole COMUNE: GALLIERA (BO) località SAN VENANZIO CORSO D'ACQUA: FIUME RENO SPONDA DESTRA TITOLARE: ZABBINI LUIGI CODICE PRATICA N. BO04T0416/16RN02
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5786 del 20/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE AD USO SFALCIO ARGINI E COLTIVAZIONI AGRICOLE

COMUNE: GALLIERA (BO) LOCALITÀ SAN VENANZIO

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO SPONDA DESTRA

TITOLARE: ZABBINI LUIGI

CODICE PRATICA N. BO04T0416/16RN02

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

richiamata la Determinazione regionale n.9824 del 04/08/2011 di concessione demaniale in destra idraulica del Fiume Reno, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Galliera in località San Venanzio rilasciata a Zabbini Luigi nato a Galliera (BO) il 05/01/1952 C.F.ZBBLGU52A05D878R (pratica BO04T0416/11RN01) con scadenza 31/10/2016;

preso atto che la determinazione di cui sopra indica erroneamente come aree occupate una superficie arginale di Ha 11.46.83 ed una superficie golenale di Ha 9.58.90 mentre il disciplinare tecnico di concessione, sottoscritto dal concessionario, stabilisce che l'occupazione consta di:

- una superficie arginale complessiva: ha 13.96.83
- una superficie golenale complessiva: ha 9.58.90

ubicata nel Fiume Reno, tronco 6° in provincia di Bologna, lotto 22(parte),23,24,26,27 comune di Galliera, con i seguenti riferimenti catastali:

Fg 9 mapp 1, 9, 10, 14, 12/p, 13/p,

Fg 11 mapp 1/p, 2, 4, 5;

Fg 13 mapp 1/p, 2, 3, 122, 6, 4;

Fg 14 mapp 1/p, 2, 3, 119, 120;

Fg 15 Mapp 4/p, 5, 8, 9, 12, 13;

Fg 16 mapp 1, 146, 145, 3 ;

Fg 17 Mapp 1, 2 , 3, 5, 6, 7, 10;

Vista l'istanza di rinnovo assunta al Prot.n.PGBO/2016/17402 del 19/09/2016, pratica n. BO04T0416/16RN02 presentata da Zabbini Luigi C.F.ZBBLGU52A05D878R con cui viene richiesta la concessione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso sfalcio argini e coltivazioni agricole, corso d'acqua Fiume Reno sponda destra nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Galliera (BO) in località San Venanzio, per una superficie di Ha 13.96.83 ad uso sfalcio argini e Ha 9.58.90 ad uso coltivazioni agricole, senza modifiche della precedente occupazione;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "uso agricolo, sfalcio argini e golena", ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa; ;

Considerato che la concessione è ubicata all'interno del Sistema Regionale delle aree protette Sic-Zps IT 4060009 "Bosco di Sant'Agostino o Panfilia" contenente l' "Area di riequilibrio ecologico Bisana" e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.388 in data 28/12/2016 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Preso atto della valutazione di incidenza rilasciata dal Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna, Regione Emilia-Romagna acquisita agli atti in data 28/05/2019 con prot. n. PG/2019/84323, che si è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed è allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Preso atto dell'autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti in data 23/02/2018 con il n.PGBO/2018/4601 ai sensi del R.D. 523/1904, che si è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed è allegata come parte integrante del presente atto(**Allegato 2**);

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- integrazione canoni pregressi 2011-2019 per un importo complessivo di € **649,60=** comprensivo della rivalutazione istat e degli interessi legali maturati fino alla data odierna;
- canone 2020 per un importo di € **1.098,66=** comprensivo degli interessi legali maturati fino alla data odierna;
- adeguamento del deposito cauzionale per un importo di € **25,91=;**

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 18/11/2020 (assunta agli atti al prot.PG/2020/167403 del 18/11/2020);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Zabbini Luigi nato a Galliera (BO) il 05/01/1952 C.F.ZBBLGU52A05D878R il rinnovo della concessione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso sfalcio argini e coltivazioni agricole, corso d'acqua Fiume

Reno, sponda destra, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Galliera (BO) in località San Venanzio, in corrispondenza del tronco 6°, lotto 22 (parte), 23, 24, 26, 27, con i seguenti riferimenti catastali:

foglio 9 mappali 1, 9, 10, 14, 12/p, 13/p,

foglio 11 mappali 1/p, 2, 4, 5,

foglio 13 mappali 1/p, 2, 3, 122, 6, 4;

foglio 14 mappali 1/p, 2, 3, 119, 120;

foglio 15 mappali 4/p, 5, 8, 9, 12, 13;

foglio 16 mappali 1, 146, 145, 3;

foglio 17 mappali 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10;

per una superficie complessiva di Ha 13.96.83 ad uso sfalcio argini ed Ha 9.58.90 ad uso coltivazioni agricole;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2025** ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004 e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale sono contenute:

- nella pre-valutazione di incidenza rilasciata dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna, acquisito agli atti in data 28/05/2019 con prot. n. PG/2019/84323, allegata al presente atto (**Allegato 1**);;
- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita in data 23/02/2018

con il prot. n.PGBO/2018/4601, allegata al presente atto (**Allegato 2**);

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "uso agricolo, sfalcio argini e golena", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in € **1.098,44= per l'anno 2020**, che è stato versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

6) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla precedente concessione rilasciata con Determinazione n. 9824 del 04/08/2011, il Concessionario ha corrisposto l'integrazione ai canoni pregressi 2011-2019, a cui sono aggiunti gli interessi legali dovuti alla data odierna per un totale di € **649,60=**, versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020 per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., fissata in € **1.098,44=** corrispondente corrispondente ad una annualità del canone stabilito ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € **1072,53=** in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di € **25,91=**, è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata il rinnovo della concessione di occupazione demaniale richiesta da Zabbini Luigi nato a Galliera (BO) il 05/01/1952 C.F.ZBBLGU52A05D878R

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Fiume Reno sponda destra.

Comune: Galliera (Bo) località San Venanzio

foglio 9 mappali 1, 9, 10, 14, 12/p, 13/p,

foglio 11 mappali 1/p, 2, 4, 5,

foglio 13 mappali 1/p, 2, 3, 122, 6, 4;

foglio 14 mappali 1/p, 2, 3, 119, 120;

foglio 15 mappali 4/p, 5, 8, 9, 12, 13;

foglio 16 mappali 1, 146, 145, 3;

foglio 17 mappali 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10;

in corrispondenza del tronco 6°, lotto 22 (parte), 23, 24, 26, 27

Concessione per: pertinenza idraulica ad uso sfalcio argini per Ha 13.96.83 e coltivazioni agricole per Ha 9.58.90

Pratica n. BO04T0416/16RN02

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte

dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2025** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.

19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito

cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle condizioni e prescrizioni tecniche contenute:

- nella valutazione di incidenza rilasciata dal Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna, Regione Emilia-Romagna acquisita agli atti in data 28/05/2019 con prot. n. PG/2019/84323, (**Allegato 1**), trasmessa al titolare in allegato al presente atto
- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con Determinazione n.575 del 19/02/2018 (**Allegato 2**), trasmessa al titolare in allegato al presente atto.

DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE

E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

IL RESPONSABILE

ENZO VALBONESI

TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR.FILE SEGNATURA.XML
DEL CFR.FILE SEGNATURA.XML

INVIATO TRAMITE PEC

ARPAE
Struttura Autorizzazioni di
Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

e.p.c. Comune di Galliera
comune.galliera@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Rinnovo concessione demaniale per uso sfalcio e coltivazioni agricole in sponda destra e destra del fiume Reno, in comune di Galliera (BO) - loc. San Venanzio. Procedimento n. BO04T0416/16RN02. Richiedente: Zattini Luigi Valutazione di Incidenza.

In riferimento alla Vs. richiesta del 18/03/2019 relativa alla Valutazione di incidenza relativa alla concessione in oggetto di aree demaniali in comune di Galliera (BO), foglio 9 mappali 1,9p,10p,12p,13p per una superficie totale di Ha 0,7782 ricadenti nel sito di rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4060009 "*Bosco di Sant'Agostino o Panfilia*";

Visti:

- le Direttive 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6080 / 527. 6094
fax 051.527.6957

E-mail: segrprn@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it



- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali" (artt. 34 e 35);
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";
- la Legge Regionale 20 maggio 2016, n. 9 "Legge comunitaria regionale per il 2016";

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04" con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;
- n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
- n. 79/2018 "*Approvazione delle Misure generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09*";
- n. 1147/18 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000";
- le Misure di conservazione specifiche ed il formulario del sito di rete Natura 2000 interessato;
- la documentazione tecnica pervenuta.

Espletata la procedura di Valutazione di Incidenza, dalla quale si evince che l'intervento oggetto dell'autorizzazione non determina incidenza negativa significativa sul Sito di Importanza Comunitaria e sulla Zona di Protezione Speciale interessati, con la presente si comunica l'esito positivo della pre-valutazione di Incidenza, in quanto la concessione risulta compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:



- sugli argini è vietata la lavorazione del terreno, ma è consentito solo lo sfalcio e il prelievo del foraggio.
- nelle parti demaniali limitrofe agli argini
- è obbligatorio mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo ed è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua.; qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua dove non è possibile effettuare lo sfalcio.

Le prescrizioni sopra riportate, da esplicitare nel provvedimento autorizzativo rilasciato, sono vincolanti per il soggetto proponente.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio

Dott. Enzo Valbonesi
Firmato digitalmente

FB/pb

EV_FB_ARPAE_BO_concessione_sfalcio_galliera_zabbini pdf

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 575 del 19/02/2018 BOLOGNA

Proposta: DPC/2018/601 del 19/02/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 -BOLOGNA
AUTORIZZAZIONE AI FINI IDRAULICI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE
VOLTA ALL' OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI PER USO SFALCIO E
COLTIVAZIONI AGRICOLE. PROCEDIMENTO BO04T0416/16RN02
COMUNE: GALLIERA (BO)
CORSO D'ACQUA: FIUME RENO
RICHIEDENTE: A.R.P.A.E. SAC DI BOLOGNA
DITTA: ZABBINI LUIGI
PRAT. N. BO04T0416/16RN02

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione e il P.S.A.I. approvata dalla Giunta Regionale (DGR 2112/2016);

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 29/04/2016, n. 286, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/05/2016;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, il rilascio del nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 è in capo ai Servizi di Area territorialmente competenti;

Vista la richiesta inoltrata ad ARPAE SAC di Bologna da

DITTA/SIG: Zabbini Luigi

C.F. ZBBLGU52A05D878R P.I. 00860731207

COMUNE: Galliera (BO) Località: San Venanzio

CORSO D'ACQUA: fiume RENO sponda: destra

DATI CATASTALI (comune di Galliera):

Foglio 9 mappali 1, 9, 10, 14, 12(parte), 13(p)

Foglio 11 mappali 1(p), 2, 4, 5;

Foglio 13 mappali 1(p), 2, 3, 122, 6, 4;

Foglio 14 mappali 1(p), 2, 3, 119, 120;

Foglio 15 Mappali 4(p), 5, 8, 9, 12, 13;

Foglio 16 mappali 1, 146, 145 ,3;

Foglio 17 Mappali 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10;

Fiume Reno, 6° tronco in provincia di Bologna:

lotti 22 (parte), 23, 24, 26, 27

Superficie arginale complessiva: ha 13.96.83 (sfalcio argini)

Superficie golenale complessiva ha 9.58.90 (coltivazioni agricole)

acquisita al protocollo con n. PGB0.2016.17402 del 19/09/2016, a cui ha fatto seguito la richiesta inoltrata da ARPAE SAC di Bologna, registrata al Prot. del Servizio con n. PC/2017/39895 del 13/09/2017, con la quale è stato richiesto il nulla osta idraulico finalizzato al rilascio della concessione di occupazione di aree del demanio idrico ad uso SFALCIO FORAGGIO E COLTIVAZIONI AGRICOLE, in DESTRA idraulica del corso d'acqua fiume RENO, in località SAN VENANZIO, comune di Galliera (BO) censite catastalmente ai mappali al F. 11 mapp. 1p, 2, 4, 5; F. 13 mapp. 1p, 2, 3, 122, 6, 4; F. 14 mapp. 1P, 2, 3, 119, 120; F. 15 mapp. 4p, 5, 8, 9, 12, 13; F. 16 mapp. 1, 146, 145 ,3; F. 17 mapp. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10; Fiume Reno, 6° tronco in provincia di Bologna lotti 22(parte), 23, 24, 26, 27;

Valutata la compatibilità della richiesta con gli strumenti di pianificazione di bacino, con le disposizioni in materia di tutela ambientale, valutato che l'assenso a quanto richiesto non altera negativamente il buon regime idraulico del corso d'acqua;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto anche potenziale di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto:

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare a DITTA/SIG. Zabbini Luigi C.F. ZBBLGU52A05D878R
P.I. 00860731207

il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per l'occupazione di aree del demanio idrico ad uso SFALCIO FORAGGIO E COLTIVAZIONI AGRICOLE

COMUNE: Galliera (BO) Località: San Venanzio

CORSO D'ACQUA: fiume RENO sponda: destra

DATI CATASTALI (comune di Galliera):

Foglio 11 mappali 1p, 2, 4, 5;

Foglio 13 mappali 1P, 2, 3, 122, 6, 4;

Foglio 14 mappali 1P, 2, 3, 119, 120;

Foglio 15 Mappali 4P, 5, 8, 9, 12, 13;

Foglio 16 mappali 1, 146, 145 ,3;

Foglio 17 Mappali 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10;

Fiume Reno, 6° tronco in provincia di Bologna lotti 22(parte),
23, 24, 26, 27

Superficie arginale complessiva: ha 13.96.83 (sfalcio argini)

Superficie golenale complessiva ha 9.58.90 (coltivazioni
agricole)

alle seguenti condizioni:

1) Dal ciglio della sponda fluviale e dal piede in golena dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.

2) per il breve tratto di monte (Fg. 9) lo sfalcio si deve attenere al disciplinare tecnico per i siti della rete Natura 2000 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 667 del 18/05/2009 ed in particolare: Nella regione fluviale esterna all'alveo di magra (comprendente sia le sponde che le golene ad eccezione delle zone di rispetto arginale interne funzionali per il transito, la sorveglianza e l'esecuzione delle operazioni di sfalcio delle arginature) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea e del canneto negli anni dispari nel periodo compreso tra l'11 agosto e 19 febbraio, anche più volte nel corso dell'anno;

Nel corpo arginale (comprendente le sommità arginali, le scarpate interne ed esterne e le banche) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea, arbustiva e del canneto in qualsiasi periodo dell'anno (sia negli anni pari che in quelli dispari), anche più volte nel corso dell'anno. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno, il primo nel periodo maggio-giugno e il finale nel periodo agosto-settembre; Per lo sfalcio della vegetazione erbacea è da preferire l'utilizzo di barre di involo;

3) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione, in particolare il tratto golenale adiacente il Fabbricato ex casa del passatore andrà lasciato a prato fatto salvo quanto dato in concessione alla proprietà del fabbricato stesso;

4) Nei piani golenali, con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con

lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quadriennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di seminativi non impattanti con il regime idraulico.

5) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.

6) È a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, dal piede arginale esterno al piede interno, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno;

7) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone;

8) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli;

9) È vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalla norma di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati;

10) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere;

11) È vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. È vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque;

12) Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio,

e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono;

13) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza;

13) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare;

14) Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concesionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concesionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che non potendo altrimenti accedervi, necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concesionati;

15) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente;

16) L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Bologna;

17) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo **P1-P3** e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso;

18) Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da

questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

19) Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati;

20) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

21) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

22) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano-sede di Bologna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente;

23) L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato per iscritto al Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna, con almeno 15 gg di anticipo e gli stessi dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione da parte di Arpae. Dovrà, altresì, essere comunicata in forma scritta la fine lavori per consentire eventuali sopralluoghi e verifiche da parte dell'Autorità Idraulica territorialmente competente;

24) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;

25) L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione regionale e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.E. dell'Emilia-Romagna S.A.C. di Bologna.

Claudio Miccoli

Vis tel. esente per fini istituzionali

AZ. ENZA
ALNICOLA
ZABINI LINGI
Terromi da
VANGARE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 23/02/2018 13:45:30 PGB0/2018/0004601

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri

Comune: GALLIERA
Foglio: 16

Particella: 9

$$E = 1692900$$

N=4958700

AZ. E. S. C. C. A.
ZAB. L. G. S.

TERREMI DA IRREGARE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 23/02/2018 13:45:30 PGB/2018/0004601



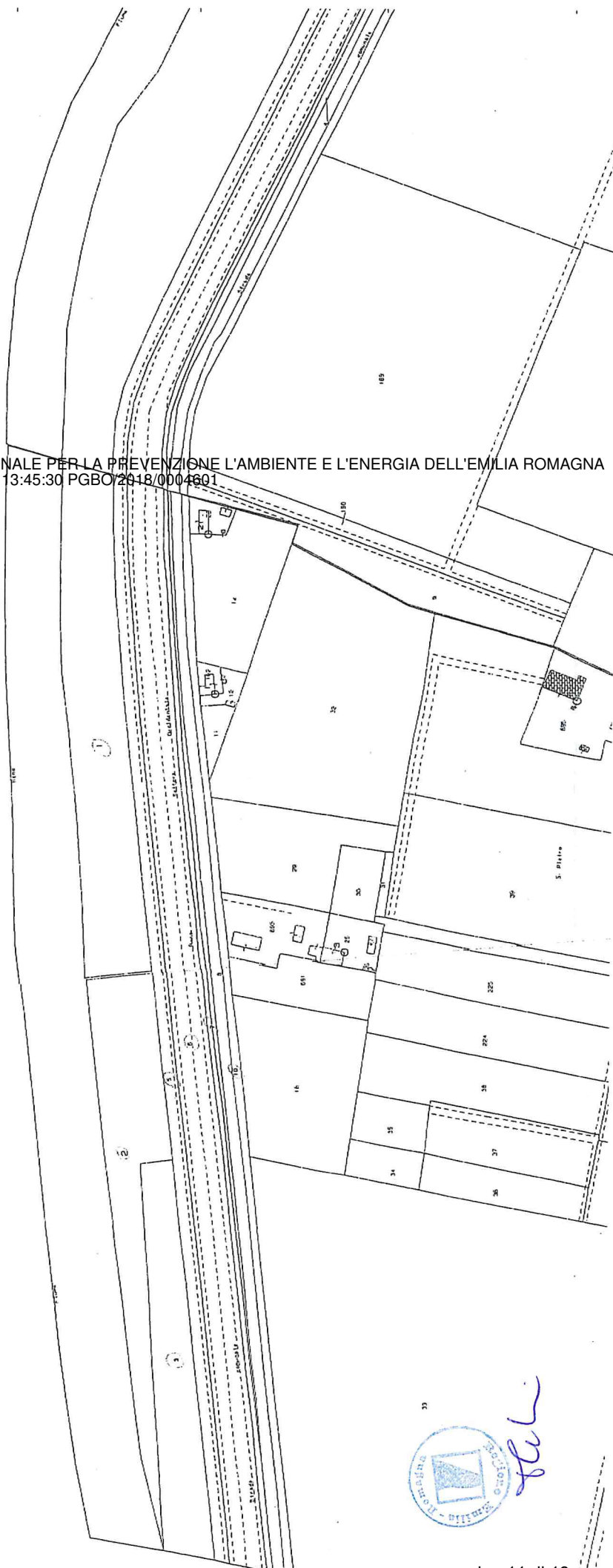
N=4959000

E=1691700

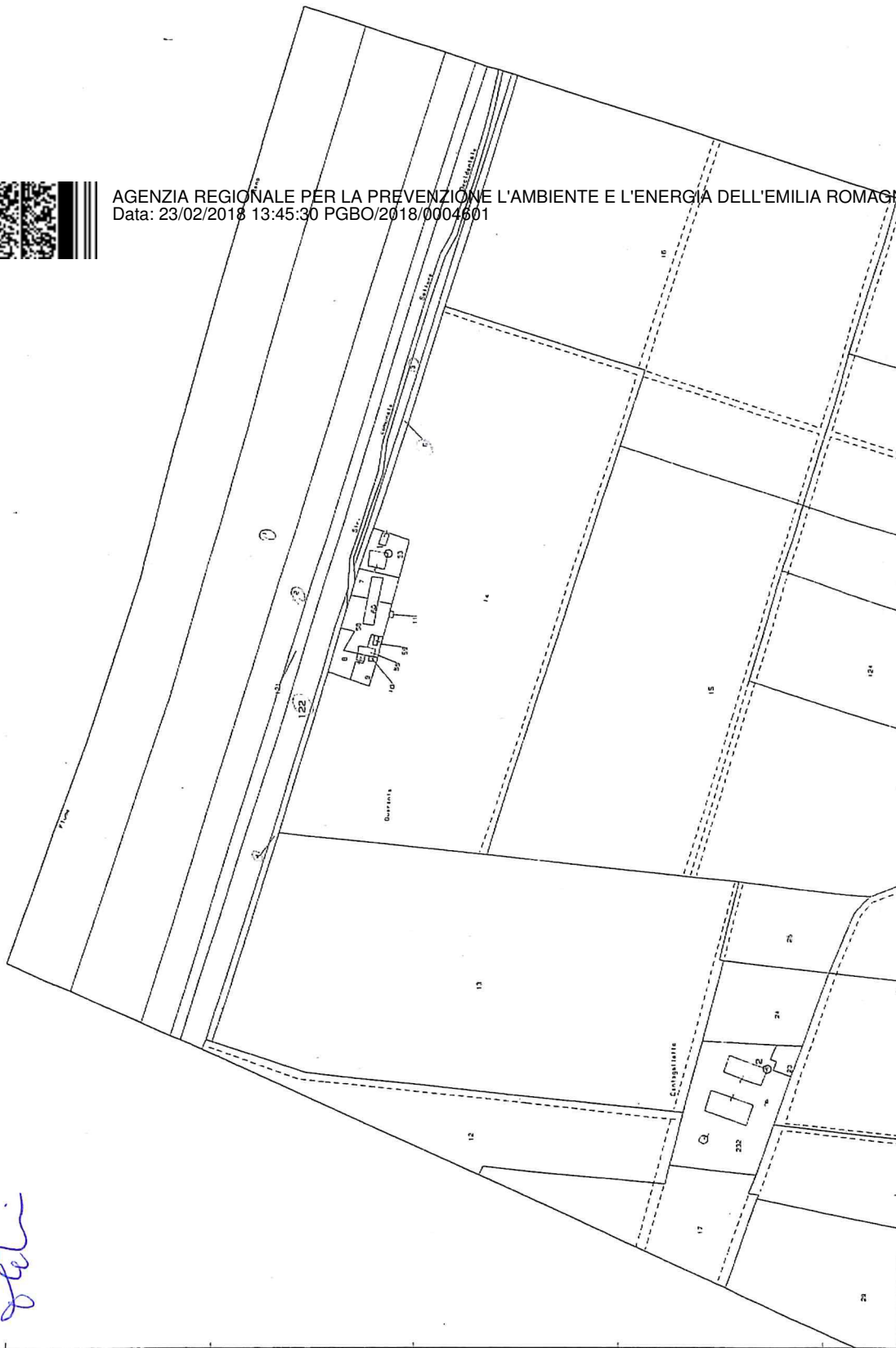
ALCANTARA A. S. I. C. O. N. A.
C. A. P. I. N. I. L. I. N. G.
T. E. R. R. E. N. I. S. T. A.
I. R. R. I. S. A. R. E.



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 23/02/2018 13:45:30 PGBO/2018/0004601



Handwritten signature in blue ink.



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 23/02/2018 13:45:30 PGB0/2018/0004601

N=4959200

E=1691200

1 Particella: 122

Comune: GALLIERA
Foglio: 13

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 778.000 x 552.000 metri

17-Ago-2016 16:30:47
Prot. n. 174609/2016

N=4959000

E=1692200

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 23/02/2018 13:45:30 PGBO/2018/0004601

Direzione Provinciale di Bologna Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore CIVOLANI MARIA RITA

Vis. tel. esente per fini istituzionali



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.